REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/83 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2767/75 che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede l'instaurazione di un sistema detto dei prodotti pilota e prodotti derivati, che consente la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato stabilito un prezzo limite, detti prodotti derivati, sulla base degli importi supplementari fissati per i prodotti detti prodotti pilota ; che l'elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2767/75 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 220/83 (4) ;

considerando che si è rivelato possibile fissare prezzi limite per taluni prodotti che fino ad ora figuravano sulla lista dei prodotti derivati ;

considerando che l'applicazione del sistema dei prodotti pilota e dei prodotti derivati ha fatto sorgere taluni problemi ; che, in particolare, è risultato che gli importi supplementari cui tale sistema dava luogo non corrispondevano, in ogni caso, alle esigenze del mercato ; che è quindi opportuno limitare l'applicazione del sistema a un minor numero di prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2767/75 è modificato come segue :

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Se per un prodotto derivato si prevedono più prodotti pilota, l'importo supplementare per il prodotto derivato è pari all'importo più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile in ogni caso l'importo supplementare relativo a ciascuno dei prodotti pilota menzionati. » ;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.
(4) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 3.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 1	Carni della specie suina domestica, in carcasse intere o mezzene
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :
		6. altre :
		bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia :
		7. altre :
		bb) non nominate
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
		5. altre :
		bb) non nominate
Prodotto pilota	02.01 A III a) 2	Prosciutti, anche in pezzi
Prodotti derivati	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	B	altri :
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :
		2. altre, contenenti in peso :
		aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		33. altre
		bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
		cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
Prodotto pilota	02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle, anche in pezzi
Prodotti derivati	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	B	altri :
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :
		2. altre, contenenti in peso :
		aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		33. altre
		bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
		cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 4	Lombate, anche in pezzi
Prodotti derivati	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :
		2. altre, contenenti in peso :
		aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		33. altre
		bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
		cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
Prodotto pilota	02.01 A III a) 5	Pancette, anche in pezzi
Prodotti derivati	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	B	altri :
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :
		2. altre, contenenti in peso :
		aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		33. altre
		bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
		cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine »